

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 517 del 27 MAR. 2012

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 1 APR. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro, per inabilità, del dipendente matr. 70571 e liquidazione indennità sostitutiva di preavviso.**

Codice Centro di Costo.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 27 MAR. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Sanitario

con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

Su proposta della direzione Amministrativa del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e legittima

Vista l'istanza del 30/10/2011 con la quale il dipendente matric. 70571 ai sensi e per gli effetti dell'art.2 c. 12 della legge n. 335/95 ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento della pensione di inabilità per infermità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

Considerato che con nota n. 5176 del 22/11/2011 questa Azienda ha trasmesso la documentazione di rito alla competente Commissione Medica presso il Dipartimento provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Visto l'estratto del verbale della Commissione Medica di verifica, acquisito via fax in data 8/3/2012 riportante le risultanze della visita medico collegiale a cui è stato sottoposto il dipendente in data 20/2/2012, dal quale risulta che: "sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e che "lo stato di inabilitante è da sottoporre a revisione tra anni 4 a decorrere dalla data della domanda"

Visto l'art. 39 comma 3 del C.C.N.L. 94/97 Comparto che dispone che quando il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva di preavviso.

Visto il combinato disposto dall'art.2 comma 12 della legge 335/95, dall'art.2 della legge 222/84 e dall'art.2 del D.M. n.187/97 che fissa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa comprovata con visita medico collegiale, il diritto al conseguimento della pensione diretta con un'anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 nell'ultimo triennio precedente la decorrenza della pensione d' inabilità.

Vista la nota con la quale questa Azienda ha notificato al dipendente la decisione di risolvere il rapporto di lavoro per inabilità dal 9/3/2012, così come disposto dall'art.7 comma 1 del D.M. 8/5/97 n. 187 recante il regolamento per le modalità applicative delle disposizioni contenute all'art.2 comma 12 della legge 335/95.

Preso atto che alla data dell'8/3/2011, ultimo giorno di servizio, il dipendente ha maturato una anzianità contributiva complessiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, pari ad anni 34 e mesi 10. come da prospetto allegato alla presente determinazione.

Considerato che il citato decreto del Ministero del Lavoro n. 187/97 all'art.2 fissa i requisiti per l'accesso alla pensione di inabilità e precisamente:

- un'anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
- riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità non dipendente da causa di servizio.

Accertato, pertanto la ricorrenza di tutti i requisiti per poter risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 70571 e di poterlo collocare in quiescenza per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa dal 9/3/2012.

Richiamato, altresì, il 3° comma dell'art.23 del C.C.N.L. 94/97 Comparto che prevede l'erogazione dell'indennità sostitutiva di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità.

Visti gli artt. 2118 e 2121 del c.c. in tema di recesso del rapporto di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso.

Visto l'art. 39 del citato C.C.N.L. 94/97 che fissa come segue i termini di preavviso:

- 2 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni

- 4 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre i 10 anni

Preso atto che il suddetto dipendente avendo maturato, alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, un'anzianità di servizio di ANNI 34 MESI 10, ha diritto a mesi 4 di indennità sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti delle citate norme del codice civile, è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, e precisamente

Stipendio mensile in godimento	Mesi per il computo	Importo da liquidare
€ 2.987,16	4	€ 11.951,04
+ rateo 13^		€ 12.943,96

Ritenuto pertanto di poter liquidare e pagare al dipendente matr. 70571 la somma di € 11.951,04 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;

Visto infine, l'art.19 comma 14 e 15 del C.C.N.L. 94/97 Comparto che prevede, in caso di decesso del dipendente, il pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state usufruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente.

Accertato che le ferie maturate dal dipendente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro ammontano a complessivi giorni 7 e che la relativa indennità sostitutiva per ferie non godute, tenuto conto della retribuzione giornaliera di € 114,92 (€ 2.987,76 / 26), è determinata in € 804,40;

Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute al

Atteso di dover provvedere in merito;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrazione del personale;

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione Amministrazione del personale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di

Risolvere con decorrenza 9/3/2012 il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 70571 a seguito di accertamento sanitario da parte della commissione medica di verifica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze della " assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ";

Dare atto che detto stato inabilitante è da sottoporre a revisione tra 4 anni a decorrere dalla data della domanda e cioè dal 22/11/2011 e che tale adempimento, ai sensi della normativa vigente, sarà a carico dell'Istituto Previdenziale (INPS ex INPDAP);

Disporre, a richiesta del dipendente, l'espletamento da parte della Direzione Amministrazione del personale, di tutte le procedure necessarie per la liquidazione del trattamento diretto di inabilità, del trattamento di fine servizio e dell'indennità sostitutiva di preavviso.;

Determinare e liquidare in complessivi € 12.943,96 (al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali) l'indennità sostitutiva di preavviso in favore del dipendente matr. 70571.

Determinare e liquidare in complessivi € 804,40 ( al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, la somma spettante a titolo di pagamento sostitutivo per ferie maturate e non godute in favore del dipendente matr. 70571

Dichiarare vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente.

Dichiarare, immediatamente esecutivo il presente atto in considerazione che la risoluzione del rapporto di lavoro decorre dal 9/3/2012.

Data		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	

